



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2008  
(OR. en)**

**15619/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0255 (AVC)**

**COWEB 268**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**del**

**relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione  
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e  
la Repubblica di Serbia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"), è stato firmato, a nome della Comunità europea, a ... il ... 2007, con riserva della sua conclusione a una data successiva, a norma della decisione n.../CE del Consiglio del ...\*<sup>1</sup>.
- (2) Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDONO:

---

\* GU: si prega di inserire il numero e il riferimento alla GU del documento 15617/07.  
<sup>1</sup> GU C del , pag. .

### *Articolo 1*

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, nonché i relativi allegati e protocolli, le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

### *Articolo 2*

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di stabilizzazione e di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è presa di volta in volta, a seconda dei casi, dal Consiglio o dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, l'atto di approvazione di cui all'articolo 138 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*Per la Commissione*

*Il presidente*

---